



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione VII Civile

Procedure esecutive e concorsuali

Il Presidente di Sezione

Ai Referenti degli Organismi OCC cittadini

Ai Consigli degli Ordini COA e ODCEC

E, per conoscenza:

Ai Colleghi Magistrati Togati

Al Direttore Cancelleria Sezione VII Civile

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA n. 22-2024

Il nuovo art. 65.4bis del Codice della Crisi di Impresa, recentemente introdotto con il terzo Correttivo al CCI, prevede testualmente nella materia del sovraindebitamento:

4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'[articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605](#), nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'[articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141](#), nel rispetto delle disposizioni contenute nel [codice in materia di protezione dei dati personali](#), di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'[articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101](#).

Ne discende che, dalla data di entrata in vigore della riforma, non sarà più necessaria l'autorizzazione presidenziale ai Gestori della crisi per accedere alle banche dati al fine di consentire la ricostruzione del patrimonio dei soggetti che richiedono l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, quale in passato prevista dall'art. 15.10 della L. 3/2012.

Nel dubbio sull'effettiva operatività della disposizione, in queste settimane la Presidenza di Sezione ha autorizzato ancora tali accessi come in passato ma, nel momento in cui si è constatato che i Gestori della crisi, che ne hanno fatto richiesta in base alla nuova disposizione, hanno potuto regolarmente accedere ai necessari supporti informativi, non vi è più ragione di proseguire oltre nel percorso autorizzativo giudiziale che, per inciso, comporta anche maggiori costi di accesso.


Si fa presente pertanto che dal prossimo 11 novembre si dichiarerà il non luogo a provvedere per tutte le istanze di accesso informativo che dovessero pervenire ai sensi delle previgenti disposizioni.

Si invitano gli Organismi OCC che operano presso questo Tribunale a darne immediata comunicazione agli iscritti onde evitare la proposizione di istanze destinate a non essere accolte e comportanti tuttavia maggior costi per soggetti che versano già in condizioni economiche pregiudicate.

Genova, 8 novembre 2024

Il Presidente di Sezione

Roberto Braccialini

A rectangular image showing a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is written in a cursive style and appears to read "Roberto Braccialini".